



Stagione Sportiva 2015/2016
Comunicato Ufficiale n° 27

<u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 3
<u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 5

Firenze, 04 maggio 2016

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936
calcio.toscana@uisp.it <http://www.legacalciouisptoscana.it>

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli
Sergio	CORBELLI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia
Giorgio	BERTI	Comitato	Massa
Attilio	TADDEI	Comitato	Pisa

PRESIDENTE:

ALESSANDRO BALDI

VICEPRESIDENTE:

DANIELE BARTOLOZZI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Piccioni Sabina

SEGRETERIA TECNICA

Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00

Segretario: Sgrò Fabio

SETTORE ATTIVITA'

Coordinatore

Taddei Attilio

Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele.

SETTORE DISCIPLINA

Coordinatore

Piccioni Sabina

Commissione Disciplinare D'Appello:

Presidente:
Dario Scordo.
Giudici:
Carlesi David.

Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.

SETTORE TECNICO ARBITRALE

Coordinatore

Fucini Giorgio

Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.

Designatore Osservatori: Lenzi Luigi.

Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.

SETTORE FORMAZIONE

Coordinatore

Cocchini Federico

Gruppo di lavoro: Giovanni De Luca

DELIBERA n° 28 anno 2015/2016

Ricorrente: A.S.D. VICOPISANO

Comitato UISP : VALDERA

gara del 09.04.2016 - C.U. n° 30 del 14.04.2016

In data 18.04.2016, la società A.S.D. VICOPISANO propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta al proprio tesserato ICHAKA DIAKITE per mesi 7, per offese e atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi degli articoli 129 e 136 R.D., e per la squalifica inflitta al proprio allenatore CORRADINI MATTEO, per proteste o/e comportamenti irrispettosi nei confronti degli ufficiali di gara, ai sensi dell'art. 128 R.D. a seguito delle condotte tenute dagli stessi in occasione della gara del 09.04.2016 fra la società ARCI PERIGNANO e VICOPISANO.

Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe, infatti, che ICHAKA DIAKIE, dopo essere stato insultato con una frase di chiaro stampo razzista "negro di merda" avrebbe risposto con una frase di egual natura "bianco di merda".

Successivamente al provvedimento disciplinare disposto dal D.G. avrebbe colpito il D.G. con un pugno su una mano.

Il CORRADINI, invece, avrebbe protestato nei confronti del D.G. per la gestione disciplinare del caso sopracitato.

A parere della società ricorrente, il CORRADINI non avrebbe in alcun modo protestato nei confronti del D.G., ma si sarebbe limitato unicamente a porre all'attenzione dell'arbitro l'ennesima frase a sfondo razzista che veniva diretta nei confronti di ICHAKA DIAKITE, il quale, effettivamente, avrebbe risposto verbalmente all'offesa subita, ma avrebbe colpito l'arbitro in maniera fortuita ed accidentale, in quanto accerchiato da giocatori avversari e dai propri compagni occorsi in suo ausilio. L' A.S.D. VICOPISANO, inoltre sottolinea con forza e ripetutamente come il proprio tesserato sia stato provocato dall'offesa proferita nei suoi confronti da un avversario.

Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata, chiedendo inoltre la revoca del punto di penalizzazione in classifica comminato per aver superato la soglia dei 200 punti in Coppa Disciplina, come riportato nelle norme di partecipazione apparse sul comunicato ufficiale territoriale.

Preso atto delle dichiarazioni rese dalla società A.S.D. VICOPISANO in merito alla condotta tenuta dal proprio tesserato, è da sottolineare come la stessa fornisca a questa Commissione Disciplinare d'Appello unicamente una diversa ricostruzione dei fatti, sicuramente plausibili, i quali tuttavia non risultano essere supportati, tuttavia, da alcun tipo di prova, la quale, tuttavia, nell'ambito delle proprie facoltà di cui all'art. 88 R.D., e ponendo la massima attenzione sulla diversa ricostruzione dei fatti ad essa prospettata, ha provveduto ad ascoltare il D.G., il quale, ha confermato totalmente quanto riportato sul proprio referto sia in merito alla posizione del CORRADINI MATTEO, sia in merito alla posizione dell' ICHAKA DIAKITE, specificando, inoltre, che all'atto dell'espulsione di quest'ultimo non vi fosse nessun giocatore che avrebbe potuto far sbilanciare il predetto, facendolo così finire per colpire il D.G.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato lo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale e sul suo supplemento, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che la squalifica comminata a CORRADINI MATTEO sia correttamente inquadrata sul piano normativo sia sulla sua entità.

Tuttavia a diversa conclusione arriva questa Commissione disciplinare di Appello in merito alla posizione del ICHAKA DIAKITE; le frasi “negro di merda” e “bianco di merda” proferite dai giocatori nella partita in esame risultano essere del medesimo e odioso tenore, dovendosi pertanto inquadrare nell’art. 129 R.D., circostanziato, però, dell’aggravante dell’art. 25 lett. G). Inoltre per quanto concerne la seconda parte della condotta oggi in esame, l’atto di violenza, è palese come la stessa sia stata posta in essere nei confronti del D.G., dovendosi quindi necessariamente riconoscere l’aggravante di cui all’art. 26 R.D., di cui tuttavia non vi è traccia nel provvedimento adottato dalla Commissione disciplinare di I istanza

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d’Appello, **rigettando** il ricorso presentato dalla società A.S.D. VICOPISANO, conferma la squalifica di 3 giornate inflitta nei confronti di CORRADINI MATTEO e , nelle facoltà di cui all’art. 93 R.D. dispone la squalifica di ICHAKA DIAKITE per mesi **9 (nove)** fino al 09/01/2017, per offese e per atto di violenza nei confronti del D.G., ai sensi degli articoli 129 e 136 R.D., quest’ultimo aggravato dall’art. 26 R.D.

Conferma il punto di penalizzazione in classifica.

Si dispone l’incameramento della cauzione di cui all’art. 77 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 03.05.2016.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi

DELIBERA n° 29 anno 2015/2016

Ricorrente: A.S.D. LA BORRA

Comitato UISP : VALDERA

gara del 02.04.2016 - C.U. n° 29 del 07.04.2016

In data 11.04.2016, la società A.S.D. LA BORRA propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta al proprio tesserato FINOCCHI LEONARDO per mesi 6, per atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione, ai sensi dell'art. 137 R.D. a seguito della condotta tenuta dagli stessi in occasione della gara del 02.04.2016 fra le società AMT SELVATELLE e A.S.D. LA BORRA

Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe, infatti, che FINOCCHI LEONARDO, avrebbe colpito con un calcio al polpaccio prima, e un pugno sulla spalla, dopo, il D.G., allorché i tesserati si stavano recando negli spogliatoi a seguito della sospensione della partita decretata dal D.G.

A parere della società ricorrente, il FINOCCHI non avrebbe scalcato il D.G. né lo avrebbe colpito con un pugno, ma si sarebbe limitato a spintonarlo.

Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata, ritenendo più adeguato l'art. 136 R.D. atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso.

Preso atto delle dichiarazioni rese dalla società A.S.D. LA BORRA in merito alla condotta tenuta dal proprio tesserato, è da sottolineare come la stessa fornisca a questa Commissione Disciplinare d'Appello unicamente una diversa ricostruzione dei fatti, sicuramente plausibili, i quali tuttavia non risultano essere supportati, tuttavia, da alcun tipo di prova, la quale, tuttavia, nell'ambito delle proprie facoltà di cui all'art. 88 R.D., e ponendo la massima attenzione sulla diversa ricostruzione dei fatti ad essa prospettata, ha provveduto ad ascoltare il D.G., il quale, ha confermato totalmente quanto riportato sul proprio referto, sia in merito al calcio subito, sia in merito al pugno

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato lo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale e sul suo supplemento, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che la squalifica comminata a FINOCCHI LEONARDO sia correttamente inquadrata sul piano normativo, ma non nella sua entità; infatti dalla mera lettura dell'articolo 137 oggi applicato, si evince come il minimo edittale previsto sia quello di mesi 8, limite che può essere sicuramente ridotto qualora vi sia la presenza di circostanze attenuanti che, tuttavia, non emergono né dal provvedimento della Commissione disciplinare di I stanza, né dal rapporto di gara, dal quale emerge chiaramente, invece, come la duplice condotta, di cui alla base per l'applicazione dell'art. 137 sia stata perpetrata nei confronti del D.G. dovendosi quindi necessariamente riconoscere l'aggravante di cui all'art. 26 R.D., di cui tuttavia non vi è traccia nel provvedimento adottato dalla Commissione disciplinare di I stanza.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso presentato dalla società A.S.D. LA BORRA, e, nelle facoltà di cui all'art. 93 R.D. dispone la squalifica di FINOCCHI LEONARDO per mesi **16 (sedici)** fino al 02/08/2017, per atti di

violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione ai sensi dell'art. 137 R.D., aggravato dall'art. 26 R.D., per aver posto in essere la condotta nei confronti del D.G.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 03.05.2016.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi

Il Presidente
Alessandro Baldi



UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA
Leghe Territoriali

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio28/A, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalcioispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail lucaversilia@uisp.it	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@inwind.it	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalcioisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PISTOIA - VALDINIEVOLE	Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 e-mail uisp@pistoia.it	Via Mazzini 143, 51015 Monsummano Terme (PT)
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)